

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
PRESSO GLI IMMOBILI UTILIZZATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI PORDENONE E DALLA SUA AZIENDA SPECIALE**

**(Approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 06 del 24/06/2008)
(Aggiornato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 02/02/2009)**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
Art. 2 – Definizioni	pag. 2
Art. 3 – Finalità	pag. 3
Art. 4 – Trattamento dei dati personali	pag. 3

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione	pag. 4
Art. 6 – Titolare	pag. 4
Art. 7 – Responsabile	pag. 4
Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag. 5

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 5
Art. 10 – Informativa	pag. 6

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 11 – Diritti dell'interessato	pag. 6
------------------------------------	--------

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 12 - Sicurezza dei dati	pag. 7
Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati	pag. 7
Art. 14 - Limiti alla utilizzazione di dati personali	pag. 7
Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 8

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela	pag. 8
------------------	--------

CAPO V – MODIFICHE – NORMA DI RINVIO E PUBBLICITA'

Art. 20 – Provvedimenti attuativi	pag. 8
Art. 21 – Norma di rinvio	pag. 8
Art. 22 – Pubblicità del regolamento	pag. 8

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza, attivati nei locali utilizzati dalla Camera di Commercio di Pordenone e sua Azienda Speciale per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali presso Camera di Commercio i.a.a. e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**titolare**", l'Ente Camera di Commercio i.a.a di Pordenone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza attivati nei locali utilizzati dalla Camera di Commercio di Pordenone e sua Azienda Speciale per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Il sistema non è collegato ad altri sistemi nè ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Presso la sala server è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere e le relative registrazioni.
2. L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:
 - al controllo di determinate aree che non possono essere presidiate con i normali mezzi, per garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle 'Ente camerale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - a tutelare la sicurezza delle persone che accedono alle sedi camerali per l'utilizzo delle sale di rappresentanza.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese videoregistrate e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata.
4. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione camerale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio le sale durante lo svolgimento dei corsi di formazione o attività congressuali, durante il riassetto delle stesse e le pulizie quotidiane.
5. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
6. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare, per il quale è obbligatoria l'informativa e non la richiesta preventiva di consenso.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento non è soggetto a notifica preventiva al Garante (art. 38 del Codice Privacy) in quanto non vengono gestiti dati di cui all'art. 37 del medesimo Codice.

Art. 6 - Titolare

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art.28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la Camera di Commercio i.a.a di Pordenone con sede in Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II, N. 47.
2. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 7 - Responsabile

1. Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Segretario Generale della Camera di Commercio i.a.a di Pordenone, domiciliato in ragione delle funzioni svolte, in Pordenone, presso la Camera di Commercio i.a.a in Corso Vittorio Emanuele II, 47.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
3. Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza, per impedire usi impropri dei dati.
4. In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private o pubbliche, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.
5. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dalla Camera di Commercio i.a.a. di Pordenone e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
6. Il Responsabile della gestione e del trattamento, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
7. Il responsabile custodisce la parola chiave per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, e la gestisce nel rispetto della "Policy generale per la sicurezza delle informazioni", adottata dall'ente camerale.

**Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti
alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art.30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale della Camera di Commercio i.a.a. di Pordenone.
2. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
3. Nello svolgimento dell'attività di tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o riposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, ecc.
4. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di danni al patrimonio camerale. In nessun caso i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
6. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

**CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;

2. I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati con apposita deliberazione della Giunta camerale.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti su disco fisso di un computer collocato all'interno della stanza server sistematicamente chiusa a chiave e situata nei sotterranei della Camera di Commercio di Pordenone Corso Vittorio Emanuele II, 47.
5. Le immagini verranno conservate per un massimo di ventiquattro (24) ore successive alla registrazione sul server, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, quantificabile in un massimo di 72 ore (settantadue), nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
6. Il sistema verrà programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
7. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 10 - Informativa

1. La Camera di Commercio i.a.a. di Pordenone, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità dei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. La segnaletica riporterà la seguente dicitura: "**Camera di Commercio i.a.a di Pordenone – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dalla Camera di Commercio i.a.a. di Pordenone per fini di tutela della sicurezza di tutte le persone che accedono alle sedi nonché per la protezione del patrimonio camerale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o atti di vandalismo (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003)**"
2. L'informativa esposta su appositi supporti:
 - a) deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere
 - b) deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
 - c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione..

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie

quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tale fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile a mano o mediante: lettera, telefax e posta elettronica certificata attraverso il modulo di richiesta di accesso formale. La risposta sarà inviata, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.8.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala server dell'ente camerale, a cui possono accedere, oltre al titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai precedenti artt. 6, 7 e 8 istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
3. Previa presenza del responsabile del trattamento, o incaricati, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.
4. La sala server è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili al pubblico.
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
6. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali verranno distrutti.

Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

**Art. 15 - Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice sulla privacy e dalla normativa in materia.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

**CAPO V
MODIFICHE**

**Art. 20
Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta camerale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

**Art. 21
Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 22 Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento verrà inserito sul sito internet dell'ente camerale e sul portale intranet a disposizione di tutti i soggetti che ne abbiano interesse.